

**A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE**  
**Verona, 15 giugno 2020**

**Prot. n. 119/20 – AG/sb**  
**Circ. n. 119/AM/45 - 20**

Oggetto: **EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Presidente Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020**

Publicata sul Bur n. 88 del 13 giugno 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta del Veneto n. 59 del 13 giugno 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni."

Detta ordinanza ha effetto **dal 15 giugno 2020 al 10 luglio 2020**, salve le specifiche indicazioni di cui ai punti seguenti. Gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale, anche senza previo recepimento con ordinanza.

Il provvedimento introduce le seguenti disposizioni:

## **A. ATTIVITA' ECONOMICHE SOCIALI E RICREATIVE**

### **A.1 Ripresa di attività**

**Cinema e spettacoli:** dal 15 giugno 2020 aprono le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali, sono svolte in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1.

Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa, dovendosi assicurare uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate quali spalti e gradinate, con distanziamento interpersonale di almeno m. 1;

Dal 19 giugno 2020 aprono:

**sagre e fiere:** Le attività relative a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili sono svolte in conformità all'allegato 1;

**congressi e grandi eventi fieristici:** Le attività relative a convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili sono svolte in conformità all'allegato 1;

**sale slot, sale giochi, sale bingo:** Le attività relative a sale slot, sale giochi e sale bingo sono svolte in conformità all'allegato 1;

**discoteche e locali assimilabili:** Le attività relative a discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc., sono svolte in conformità all'allegato 1;

**casinò di Venezia:** L'attività del Casinò di Venezia deve avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati e, con riguardo, ai clienti, nel rispetto dei documenti trasmessi alla Regione con nota del 10.6.2020;

**Attività sportive con contatto:** dal 25 giugno 2020 è consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali pubblicate sul predetto sito internet regionale; la data suddetta potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute;

**Presa in carico di turisti risultati positivi:** i turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Ulss competente nel luogo dell'alloggio ed effettuata l'indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall'Azienda medesima in conformità alle

disposizioni regionali;

## **A.2 Prosecuzione delle attività con adeguamento della disciplina**

Dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto dell'allegato 1:

- 1. ristorazione** (ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali, nonché per l'attività di catering; cerimonie e banchetti);
- 2. attività turistiche** (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge e aree turistiche libere);
- 3. attività ricettive** (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù, disposizioni da integrare, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere);
- 4. servizi alla persona** (servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori);
- 5. commercio al dettaglio;**
- 6. commercio al dettaglio su aree pubbliche** (mercati all'aperto e al chiuso, settimanali o non periodici, mercatini degli hobbisti, mercati agricoli, commercio ambulante)
- 7. uffici aperti al pubblico** (uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico);
- 8. piscine** (piscine pubbliche, piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive quali pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc., ove sia consentito l'uso natatorio; escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda);
- 9. palestre** (palestre di enti locali e altri soggetti pubblici e privati per attività fisiche anche con modalità a corsi, senza contatto fisico interpersonale);
- 10. manutenzione del verde;**
- 11. musei, archivi e biblioteche** (strutture di enti locali e altri soggetti pubblici e privati quali musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura);
- 12. attività fisica all'aperto** (impianti sportivi dove si pratica attività all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso, reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, ecc.);
- 13. noleggio veicoli e altre attrezzature;**
- 14. informatori scientifici del farmaco;**
- 15. aree giochi per bambini** (zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali; sale gioco per bambini ed adolescenti);
- 16. circoli culturali e ricreativi** (luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età);
- 17. formazione professionale** (attività formative da realizzare nei diversi contesti in presenza quali aula, laboratori e imprese, compresi gli esami finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali; formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro);
- 18. parchi tematici e di divertimento** (parchi divertimenti permanenti con giostre e spettacoli viaggianti quali luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, faunistici, acquatici ecc., e ogni altro contesto di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi);
- 19. strutture termali e centri benessere** (strutture termali e centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture collettive e individuali);
- 20. professioni della montagna** (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

## **B) DISPOSIZIONI SPECIALI REGIONALI**

### **Servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni)**

I servizi per l'infanzia e l'adolescenza (età 0/17 anni) sono svolti nel rispetto dell'allegato 2) della presente ordinanza, adeguato alle disposizioni dell'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020;

### **Informatori scientifici**

Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al

distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;

### **Piscine condominiali**

L'utilizzo delle piscine condominiali a servizio di condomini con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turistico-alberghiere o extralberghiere, è subordinato, se idonee per dimensione alla pratica natatoria, al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell'apposita scheda dell'allegato 1) della presente ordinanza. Le modalità di vigilanza sul rispetto delle disposizioni sono stabilite dal condominio, che vi provvede nel rispetto della disciplina vigente;

### **Servizi semiresidenziali per minori**

E' prorogata fino a specifico provvedimento l'efficacia dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 56 del 3 giugno 2020;

### **Trasporto di persone mediante impianti a fune**

Dal 15 giugno 2020 il trasporto di persone mediante impianti a fune è svolto nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 3);

### **Strutture residenziali extraospedaliere**

Le "Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno" di cui all'allegato 3 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, rimangono efficaci fino all'adozione di appositi provvedimenti;

### **Attività non specificamente regolate**

Le attività non specificamente regolate dalle disposizioni di cui sopra sono sottoposte alle linee guida relative all'attività più simile.

## **C) COMPORAMENTI INDIVIDUALI**

Nel territorio regionale e' fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni vigenti.

Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo spostamento avviene nell'ambito dell'attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l'uso della mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. Negli spostamenti in motociclo i passeggeri devono usare protezioni delle vie respiratorie e delle mani.

Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

### **[Allegato Ordinanza n. 59/2020](#)**

### **[Allegato All. 1 Ordinanza](#)**

### **[Allegato All. 2 Ordinanza](#)**

### **[Allegato All.3 Ordinanza](#)**

Distinti Saluti

Il Direttore  
Lorenzo Bossi

